



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.09.2024

Info/141.24/INTERPELLO AMBIENTALE/MISCELAZIONE RIFIUTI: chiarimenti

**INTERPELLO AMBIENTALE – MISCELAZIONE DEI RIFIUTI-  
IL MASE CHIARISCE CHE DEVE ESSERE ACCORTA  
E NON TESA A RIDURRE LE CONCENTRAZIONI DI SOSTANZE PERICOLOSE.  
IL RICHIAMO ALLE LINEE GUIDA NAZIONALI**

-----

Sulla complessa questione dell'autorizzazione in deroga della miscelazione dei rifiuti è intervenuto il MASE in risposta ad un quesito di Confindustria che, in vista delle difficoltà delle aziende industriali di conferire i rifiuti per carenza di impiantistica e difformità di rilasci autorizzativi gli impianti di trattamento rifiuti, aveva chiesto chiarimenti circa la compatibilità della normativa ambientale con una prassi operativa generale che preveda quanto segue:

- a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all'impianto finale;
- b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch'essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
- c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. "HP" tecniche o "HP" amministrative);
- d) la miscela così composta può essere conferita solo all'impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la nota n. 143192 del 1° agosto 2024, ha risposto all'interpello richiamando l'**articolo 187 del D.Lgs. n.152/2006 che pone il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi**. Nello stesso articolo il legislatore tuttavia

stabilisce che, **in deroga** alle suddette disposizioni, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolo, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, **può essere autorizzata** ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. n.152/2006 **a condizione che:**

“a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;

b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 183, comma 1, lettera nn)”.

Il MASE quindi continua ricordando che innanzi tutto, ed è lo stesso articolo 184 a sancirlo, **la miscelazione non può comportare la trasformazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso attraverso una diluizione** inoltre, per la normativa sulle discariche (comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2003), **non può essere utilizzata solo al fine di rendere i rifiuti conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.**

Inoltre il Ministero richiama anche il **documento “Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries”**, elaborato nel **2018**, che stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione **deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento** cui è destinato il rifiuto e **non deve essere un metodo volto a facilitare l’accettazione dei rifiuti**, oltre che garantire un flusso omogeneo e stabile di rifiuti da sottoporre a trattamento.

Sono infine richiamate le **Linee guida nazionali di cui al DM 29 gennaio 2007** che rappresentano un utile **strumento di supporto** ai fini di una corretta valutazione delle procedure di miscelazione.

Per gli interessati si allegano la nota con il quesito di Confindustria e la risposta all’Interpello del MASE.